



Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 0187-424008
Tel. cell. 336-793611 – 329-0692863
e-mail: conapo.it@conapo.it
sito internet: www.conapo.it

Roma 26 gennaio 2006

Prot. 032 / 2006

A S.E. il Presidente della Corte Costituzionale
Piazza del Quirinale n. 41
00187 - ROMA

Oggetto: **ABROGAZIONE DELL'ART. 8 LEGGE 27 DICEMBRE 1941 N. 1570 NEL 'RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FUNZIONI E AI COMPITI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO' A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2003, N°229.**

Eccellentissimo Sig. Presidente della Corte Costituzionale,

abbiamo avuto modo di conoscere una bozza del provvedimento in oggetto diffusa dai vertici del Ministero dell' Interno, già approvata in via preliminare dal Consiglio dei Ministri.

In qualità di Segretario Generale di questo Sindacato CONAPO dei Vigili del Fuoco, mi rivolgo alla sua figura Istituzionale, al fine che venga impedito un grave scempio nel Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, l'abrogazione dell'art. 8 Legge 1570/41.

Nello schema di decreto legislativo recante "*riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell'art.11 della Legge 29 luglio 2003, n°229*", in via di approvazione definitiva, all'art. 35 norme abrogate, si nota che l'articolo 8 della Legge 1570/41 non viene risparmiato dall'abrogazione, senza peraltro essere in qualche modo ripresentato nel testo unico in esame.

Ci sembrava di aver capito che questo provvedimento doveva essere un TESTO UNICO, un RIASSETTO delle norme esistenti a legislazione invariata, non una occasione per cancellare la qualifica di "agenti di pubblica sicurezza nell' esercizio delle loro funzioni" dei Vigili del Fuoco.

L'articolo 8 della Legge 1570/41 recita: "*Ai fini della presente legge e nell'esercizio delle loro funzioni gli appartenenti ai corpi dei vigili del fuoco, sia permanenti che volontari, sono agenti di pubblica sicurezza e godono, nei viaggi per servizio, degli stessi benefici concessi agli agenti della forza pubblica circa l'uso dei pubblici trasporti statali, provinciali e comunali.*"

Con la Legge di smilitarizzazione (Legge 469/61) l' art. 8 della L.1570/41 non è stato esplicitamente abrogato ma nemmeno è stato confermato esplicitamente in vigore.

Esclusivamente l' art. 109 della Legge 469/61 ha consentito di tenere in vita la qualifica di agenti di Pubblica Sicurezza per i Vigili del Fuoco, laddove prevede che: "*Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per la difesa, sentito il Consiglio di Stato, si provvederà ad emanare i regolamenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dei servizi antincendi, nonché il regolamento di amministrazione e contabilità per le scuole centrali, il centro studi ed esperienze, gli ispettorati di zona, i comandi provinciali ed i distaccamenti dei vigili del fuoco. Fino a quando tali regolamenti non saranno emanati continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con le norme contenute nella presente legge, le disposizioni della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dei regi decreti 16 marzo 1942, nn. 699 e 701.*" (tra le quali l'art.8 della Legge 1570/41 NDR).

Interpretazione confermata anche dal parere Consiglio di Stato formulato nell'Adunanza della Sezione I[^]– 12 gennaio 1979 Sez. n. 1571/78 del quale si riportano di seguito brevi periodi:

“il servizio di prevenzione e estinzione incendi, nonché quello, più in generale, di tutela della incolumità delle persone rientrano nell'ambito della c.d. «attività di pubblica sicurezza», di cui essi (i Vigili del Fuoco) debbono considerarsi una specificazione «ratione materiae». Ciò in quanto, come si evince dalla lettura dell'art. 1 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U. delle leggi di pubblica sicurezza), costituisce compito naturale e indefettibile dell'autorità della P.S., tra gli altri, il vegliare sulla incolumità dei cittadini, il curare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti nonché il portare soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni. L'osservazione in parola, per ora solo accennata, non è di poco conto se si pensa, come nel prosieguo del presente parere verrà poi più ampiamente esposto, che da essa deve farsi logicamente discendere il principio per cui, tutte le volte che la normativa speciale sugli incendi e gli altri eventi calamitosi non copra per l'intero l'area dei possibili accadimenti, debesi allora far capo, allo scopo di colmare la lacuna, alle norme generali in tema di polizia amministrativa di sicurezza.”

“essi (i Comandi Provinciali VVF) devono anche adoperarsi di propria iniziativa per la più completa osservanza da parte di chiunque delle relative norme antincendi. Poiché prevenzione questo per l'appunto significa, che deve essere realizzato e posto concretamente in essere ogni possibile mezzo di cui la tecnica e la scienza umana dispongano per scongiurare il verificarsi di eventi calamitosi e tale compito non può considerarsi esaurito semplicemente allorché si è posto in essere ciò che in maniera diretta a tal fine compete, ma, più in generale, sorvegliando che chiunque ne sia coinvolto faccia in proposito la parte che l'ordinamento gli assegna.”

“E poiché non può ammettersi che l'esercizio di attività pericolose per la pubblica e privata incolumità possa svolgersi in concreto al di fuori di ogni lecita ingerenza di pubblici poteri, soprattutto allorché esistano norme precise e fondamentali dell'ordinamento che ciò vietino, deve concretamente concludersi che la lacuna delle specifiche disposizioni deve colmarsi con l'applicazione al caso delle norme appartenenti allo stesso più ampio settore amministrativo considerato nella specie a quello di pubblica sicurezza (T.U. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni). Ne consegue che l'obbligo di curare che i privati esercenti talune attività presentino le istanze intese a ottenere il rilascio del certificato di prevenzione degli incendi incombe, nei limiti in cui esso non ricada - per carente predisposizione da parte dell'ordinamento dei relativi mezzi giuridici - sui VV.F., sulle autorità locali di P.S., che sono, come è noto, il Prefetto, il Questore, l'ufficio locale di P.S. e il Sindaco (art. 1 del citato T.U. n. 773).”

“Può aggiungersi per completezza che l'identificazione di coloro che modifichino le attività esercitate o le condizioni di sicurezza e che, perciò, rientrino anch'essi tra gli obbligati a chiedere nuovamente altro certificato di prevenzione antincendi (art. 4, 2° comma della legge), rientra - in difetto di specifici poteri "ad hoc" dei VV.F. - tra i compiti generali della polizia di sicurezza,”

Ancor più dettagliata l'ordinanza n. 245/99 del Consiglio di Stato della quale si riportano di seguito brevi periodi:

“Quanto premesso è la conferma che i vigili del fuoco svolgono istituzionalmente, e non solo occasionalmente, attività finalizzata alla tutela della pubblica sicurezza, ”

“Peraltro , il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è stato fin dalla sua istituzione (legge 27 dicembre 1941 , n. 1570), investito di compiti istituzionali propri delle Forze di polizia , cui era stata demandata la tutela della pubblica sicurezza , così come definita dall'art. 1 del regio decreto 18 giugno 1931 , n.773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Tali compiti sono stati confermati dalla legge 13 maggio 1961 , n. 469 che , all'art. 9 ha sottolineato il carattere civile del Corpo senza , tuttavia , mutarne i compiti e le funzioni istituzionali , che sono di polizia di sicurezza ed, in generale, di tutela del ‘ incolumità delle persone nell'ambito della c.d. attività di pubblica sicurezza. “

“Spettano , inoltre ai vigili del fuoco sia la qualifica di agenti di polizia giudiziaria (ex art.16 della legge n.469 del 1961) , sia la qualifica di agenti di pubblica sicurezza , in virtù del combinato

disposto dell'art.109, secondo comma della legge n. 469 del 1961 e dall'art. 8 , primo comma , legge n. 1570 del 1941 citate , ed i connessi poteri indicati nel regio decreto 18.giugno 1931 , n. 773 agli artt. 16 (<< gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati al l'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge , dai regolamenti o dall'autorità >>) , ed 82 (<< Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumità pubblica o di offese alla morale o al buon costume , gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e , se occorre , lo sgombero del locale >>) , restando soggetti ai poteri di direzione e vigilanza da parte del Prefetto , ai sensi dell'art. 13 , primo comma , legge 1° aprile 1981 , n.121 ed alle particolari responsabilità proprie degli agenti della forza pubblica.!"

“Quanto alla consistenza delle funzioni di pubblica sicurezza svolte dagli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco , va ricordato che il regio decreto 16 marzo 1942 , n.699 (regolamento del Corpo tuttora in vigore a seguito del rinvio contenuto all'art.13 ,comma quarto della legge 8 Dicembre 1970 , n.966) , all'art 33 stabilisce che I vigili del fuoco devono prestarsi senza risparmiarsi , in servizio e fuori servizio ovunque possano recare soccorso, all'art. 34 dispone che il personale permanente del medesimo Corpo deve considerarsi in servizio continuo, anche se non è di turno ; all'art. 37 impone a tutto il personale di prestare opera di soccorso in tutto il territorio”

PER QUESTI MOTIVI riteniamo l'abrogazione dell' art. 8 della Legge 1570/41, oltre che arbitraria anche disastrosa per l'attività svolta dal Corpo dei Vigili del Fuoco, e quindi dannosa ancor più per i Cittadini, in quanto quotidianamente si presenterebbero situazioni ove gli appartenenti al Corpo Nazionale verrebbero relegati ad un ruolo di **manovali del soccorso** senza autorità alcuna, senza rappresentare i poteri dello Stato, senza potere-dovere di imporre immediate ed urgenti disposizioni a salvaguardia della pubblica e privata incolumità e con la conseguenza inverosimile che queste ultime diventerebbero solo consigli di un organo dello Stato, la cui inosservanza non sarebbe quindi neppure sanzionata.

Sarebbe impossibile operare in sicurezza senza che i Vigili rivestano la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza, a partire proprio dal Nuovo Codice della Strada laddove in mancanza della qualifica di Pubblica Sicurezza risulterebbe impossibile per i Vigili del Fuoco procedere con autorità a regolare il traffico ai fini della sicurezza nei casi di incidente stradale ed in attesa dell' arrivo delle Forze di Polizia, ed occorrerebbe buttare al macero le migliaia di palette segnaletiche in dotazione conformi ai modelli di polizia stradale, che immediatamente diventerebbero illegittime e sinonimo di abuso di potere per il Vigile del Fuoco che dovesse usarle. Oppure ci troveremo di fronte all' assurdo che i Vigili del Fuoco in servizio di vigilanza presso un locale di pubblico spettacolo non avrebbero più il potere-dovere di ordinare lo sgombero in caso di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

PER QUESTI MOTIVI voglia Sua Eccellenza il Presidente della Corte Costituzionale intervenire in merito a quanto esposto per quanto nelle proprie possibilità .

Certo di un cortese riscontro, anticipatamente ringrazio e porgo distinti saluti.

Roma, 26 Gennaio 2006



Il Segretario Generale
Antonio BRIZZI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Brizzi", written over the typed name.